

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL VECCHIO GUELFI ADA, DE LAURO MATERA ANNA, BEI CIUFOLI ADELE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, RAVERA CAMILLA, GATTI CAPORASO ELENA, NOCE TERESA, MARCHIONNI ZANCHI RENATA, IOTTI LEONILDE, ROSSI MARIA MADDALENA, FLOREANINI GISELLA, NENNI GIULIANA, BORELLINI GINA, POLLASTRINI ELETTRA, MEZZA MARIA VITTORIA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, GALlico SPANO NADIA, DIAZ LAURA, VIVIANI LUCIANA, GRASSO NICOLOSI ANNA

Annunziata il 5 giugno 1956

## Disciplina dei licenziamenti delle donne che si sposano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge viene presentata in attuazione di una precisa disposizione costituzionale. L'articolo 37 della Costituzione infatti stabilisce tra l'altro che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare della donna lavoratrice, e l'articolo 31 pone tra i compiti etico-sociali della Repubblica quello di agevolare con misure economiche e altre previdenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

A buon guardare dunque già oggi un licenziamento intimato in ragione di matrimonio riveste carattere di assoluta nullità perché presume che al contratto di lavoro sia stata apposta una condizione contraria a norme imperative (quelle costituzionali) e al buon costume (articolo 1354 del codice civile). Come si può subordinare la continuazione del rapporto di lavoro al mantenimento della condizione di nubilitato senza porre una remora alla formazione della famiglia, alla procreazione dei figli? Né va sottovalutato quell'altro

ordine di conseguenze che possono derivare da una situazione in cui il matrimonio sia paventato come causa del licenziamento.

L'articolo 1 della proposta di legge detta una norma che seppure di ordine puramente precettivo, sta anche ad indicare un principio etico di cui è ormai maturo il passaggio al campo del diritto. L'articolo 2 detta una presunzione assoluta (*iuris et de iure*) di nullità, se il licenziamento sia avvenuto tra il giorno delle pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione del matrimonio a meno che il datore di lavoro non possa invocare: a) la cessazione dell'attività della azienda; b) una colpa della lavoratrice costituente « giusta causa » per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Viene così limitata la libertà del licenziamento *ad nutum* delle lavoratrici, nel primo periodo del matrimonio, particolarmente delicato per la formazione della famiglia, durante il quale i giovani sposi ne debbono costituire le fondamenta economiche.

L'articolo stabilisce che la declaratoria di nullità comporta il ripristino del rapporto di

lavoro *ex tunc*, oppure il pagamento di una penale, salvo comunque il risarcimento del danno.

Non dovrebbero sorgere perplessità sull'approvazione di questa proposta di legge. Essa infatti, mentre provvede ad una esigenza economica e sociale assai sentita, non lede alcun principio giuridico, e in particolare non infrange il principio — che pur dovrà trovare

delle limitazioni, del recesso *ad nutum* nei rapporti a tempo indeterminato, essendo qui la libertà di licenziamento dell'imprenditore limitata ad un periodo relativamente breve, similmente a quanto è già stabilito dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Per queste ragioni si confida in una rapida approvazione della proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È nullo il licenziamento intimato in ragione del matrimonio alle lavoratrici dipendenti da qualsiasi datore di lavoro.

### ART. 2.

Si presume intimato in ragione del matrimonio il licenziamento avvenuto nel periodo che intercorre tra il giorno delle pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione del matrimonio qualora il datore di lavoro non possa dimostrare che il licenziamento è avvenuto per una delle cause di cui alle lettere *a)* e *b)* del 2° comma dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri.

### ART. 3.

La declaratoria di nullità del licenziamento ai sensi degli articoli precedenti comporta il ripristino del rapporto di lavoro, dal giorno del licenziamento, ovvero il pagamento di una penale pari alla retribuzione di un anno di servizio, salvo comunque il risarcimento del danno.